

Circolare 31 maggio 2012: "Disciplina degli interventi degli enti di servizio civile nazionale nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed invio nelle aree disastrose dei volontari impegnati in progetti di servizio civile nazionale."

(31-05-2012)

In merito agli eventi calamitosi che hanno colpito alcune aree della regione Emilia Romagna in data 20 maggio 2012, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2012 e dei ripetuti eventi sismici che stanno interessando l'area (in particolare evento del 29 maggio 2012), al fine di non intralciare le operazioni di soccorso da parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile, si chiede agli Enti di Servizio Civile Nazionale di non intraprendere attività di solidarietà che comportino lo spostamento di volontari nell'area colpita ad eccezione dei casi di seguito specificati.

1. Enti di servizio civile nazionale autorizzati ad impiegare i volontari di servizio civile nazionale in attività di soccorso.

1.1 Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - previo coordinamento con lo stesso Dipartimento – i seguenti Enti sono autorizzati a dislocare nell'area del disastro i volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio:

- Arci Servizio Civile nella sua componente ProCiv-Arci;
- Associazione Nazionale Pubblica Assistenze (ANPAS);
- Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia;
- Croce Rossa Italiana (CRI);
- Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI).

A tal fine gli Enti interessati dovranno far pervenire all'UNSC via e-mail (assegazionegestione@serviziocivile.it) o via fax al n° 06-49224210, apposita richiesta concernente l'invio dei volontari nell'area del disastro, specificandone le generalità, il progetto nel quale sono impegnati, la prevista dislocazione nell'area del terremoto, le attività alle quali saranno adibiti nell'ambito delle azioni di soccorso/assistenza, acquisendo il loro consenso per iscritto.

Ai sensi del paragrafo 6.3 del D.P.C.M. 4 Febbraio 2009 recante: "Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale", la permanenza nell'area dei volontari è consentita per un massimo di 30 giorni, salvo ulteriore proroga.

1.2 Gli Enti aventi progetti in corso di realizzazione nell'area colpita dal disastro possono chiedere l'autorizzazione a sospendere i predetti progetti ed impegnare i volontari disponibili nell'attività di soccorso previo coordinamento con le autorità di Protezione Civile presenti nelle aree disastrose.

2. Partecipazione dei singoli volontari in servizio civile nazionale alle attività di soccorso nelle aree colpite dal sisma.

I volontari del servizio civile nazionale, attualmente impegnati nella realizzazione dei progetti di cui alla Legge 64/2001, che rivestono anche il ruolo di "Volontari di Protezione Civile" presso le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile di cui all'art 1, comma 5, del D.P.R. 194/2001, possono essere impiegati nelle attività di soccorso nelle aree colpite dal sisma nell'ambito delle predette organizzazioni, qualora sia stato richiesto l'intervento di queste ultime dal citato Dipartimento.

A tal fine, i volontari del servizio civile nazionale dovranno presentare all'Ente di servizio civile nazionale presso il quale stanno svolgendo servizio ai sensi della legge 64/2001 la seguente documentazione:

- copia della richiesta di intervento da parte del Dipartimento della Protezione Civile all'organizzazione di protezione civile alla quale i volontari appartengono;
- richiesta dell'organizzazione di protezione civile di appartenenza indirizzata ai giovani interessati, contenente le generalità degli stessi, l'ambito territoriale di operatività, il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, il tempo di permanenza nell'area che, comunque, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. 194/2001 non può superare i 30 giorni consecutivi;
- dichiarazione di accettazione dei giovani interessati a partecipare alle attività di soccorso nelle aree devastate dal sisma;
- dichiarazione, resa dall'organizzazione di volontariato di protezione civile, ai sensi dell'art 47 del Dpr 445/2000, dalla quale risulti l'iscrizione dei giovani in qualità di volontari o di soci.

Gli Enti di servizio civile presso cui i volontari stanno svolgendo servizio ai sensi della legge 64/2001, verificata la sussistenza delle condizioni richieste sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, lasciano liberi dal servizio i volontari, comunicando all'Ufficio ed eventualmente anche alla Regione o Provincia autonoma nel cui albo sono iscritti i nominativi dei giovani ed il periodo nel quale gli stessi saranno impegnati nelle attività di soccorso nelle aree colpite. La documentazione acquisita dagli enti dovrà essere tempestivamente inviata all'Ufficio, che si riserva ogni ulteriore verifica.

Il periodo trascorso presso le organizzazioni di volontariato di protezione civile è considerato valido ai fini del servizio civile nazionale e non comporta decurtazioni dell'assegno mensile e del periodo di permesso spettante.

Per la copertura assicurativa si rinvia a quanto indicato all'art 9, comma 1, del DPR citato, con la precisazione che per detto periodo nessun onere a tale titolo grava sull'ente di servizio civile nazionale, né sull'Ufficio.

3. Spese dei Volontari

Le spese di vitto ed alloggio per i volontari in servizio civile che prestano servizio presso gli Enti impegnati nelle zone colpite dal sisma sono a esclusivo carico di questi ultimi.

4. Norme finali

Ad eccezione delle fattispecie innanzi disciplinate concordate con il Dipartimento della Protezione Civile, in nessun altro caso gli enti di servizio civile nazionale possono inviare i volontari in servizio civile ai sensi della Legge 64/2001 nell'area del disastro.

Si ricorda che per la "Temporanea modifica della sede di servizio" di cui al paragrafo 6, del Prontuario, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvato con DPCM 4 febbraio 2009, **è necessario** acquisire l'autorizzazione dell'Ufficio anche nel caso di emergenza di protezione civile, secondo quanto indicato al punto 6.3 dello stesso.

La trasgressione alle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni a carico dell'ente e del volontario previste dalla normativa primaria e secondaria sul servizio civile nazionale, ferme restando le eventuali ed ulteriori responsabilità a livello civile, penale e contabile.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE
Cons. Federico FAUTTILLI